

Roma
24 aprile 2015
Prot. UCR/URC/001024

Agli Associati
Loro sedi

Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie: facsimile modulo di richiesta della sospensione da parte del consumatore

Si fa seguito alla lettera circolare ABI UCR 834 del 3 aprile 2015 con la quale è stato riportato il testo di Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori (da ora Accordo) sottoscritto lo scorso 31 marzo in tema di sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie e al quale ha successivamente aderito la decima Associazione dei consumatori (cfr. allegato 1).

Al riguardo, si riporta in allegato 2 il facsimile del modulo di richiesta di sospensione nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - elaborata con le Associazioni dei consumatori aderenti, nel contesto del progetto Trasparenza semplice promosso da ABI - che va sottoscritta da tutti i cointestatari dei finanziamenti oggetto della richiesta di sospensione ovvero dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati, per i quali interviene il tutore.

A seguito di specifici quesiti pervenuti dalle banche, si segnala quanto segue:

- al paragrafo 2, lettera e) dell'Accordo, l'avvio del computo dei giorni per rendere operativa la sospensione (30 giorni lavorativi ovvero 45 giorni lavorativi nel caso di finanziamenti cartolarizzati o oggetto di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della Legge n. 130/99) si intende avviato dal momento della "ricezione della domanda" da parte della banca o intermediario finanziario;

- al paragrafo 6, lettera b) l'avvio del computo dei giorni entro i quali occorre comunicare il diniego ad accedere al beneficio della sospensione con le relative motivazioni (20 giorni), si intende avviato al momento della presentazione della domanda da parte del titolare del finanziamento, purchè corredata dalla documentazione completa a norma del paragrafo 4 dell'Accordo,
- qualora un soggetto sia titolare di più prestiti che in base all'Accordo possono essere oggetto dell'iniziativa, per richiedere la sospensione dovrà presentare al soggetto finanziatore un modulo di domanda per ciascun finanziamento che intende sospendere.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale



ALLEGATI

Accordo per la sospensione del credito alle famiglie

ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

PREMESSO CHE

- L'art.1, comma 246, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito Legge di Stabilità 2015) ha previsto che “Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e **previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017**”;
- l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito “ABI”) e numerose Associazioni dei consumatori (di seguito AACC) hanno maturato una proficua esperienza in questi anni nell'ambito dei diversi tavoli di lavoro e Accordi quali il “Piano Famiglie” e il “Percorso Famiglia” già prevedevano la sospensione delle rate dei mutui di cui hanno potuto favorire circa 100.000 famiglie; ulteriori 25.000 famiglie beneficiano attualmente della sospensione del pagamento dell'intera rata dei mutui a valere sul “Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa”, rifinanziato e riformato nel 2012 su proposta congiunta dell'ABI e di numerose Associazioni dei Consumatori;
- la collaborazione tra ABI e le stesse Associazioni dei Consumatori ha consentito la firma il 14 gennaio 2015 del Protocollo d'Intesa “CREDIamoCI” che prevede, per il prossimo biennio, un insieme di misure, coerenti con lo scenario economico e regolamentare, volte a favorire: l'accesso al credito, il sostegno delle famiglie in difficoltà e il rafforzamento della consapevolezza dei consumatori;
- l'ABI e le AACC giungono a questo accordo anche nel rispetto del mandato loro attribuito da una legge dello Stato, ma sottolineano l'esigenza di tenere nella massima considerazione le analoghe iniziative già in vigore che prevedono condizioni di favore per il consumatore e che sono il frutto di un percorso di confronto dialettico tra le Parti;
- le Parti rilevano comunque l'opportunità con il presente accordo di ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell'ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo anche prevedendo tra i possibili beneficiari i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica;
- nell'ambito dei mutui ipotecari garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale i soggetti finanziatori devono in primo luogo verificare la possibilità che la richiesta di sospensione possa essere compresa nell'ambito dell'intervento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 1 comma 475 e ss. della legge 244/2007 e poi indicare ai soggetti richiedenti che non rientrano nelle condizioni previste da tale Fondo, la possibilità di utilizzare la sospensione prevista all'art. 1, comma 246, Legge 190/2014;

**P'ABI e le Associazioni dei consumatori (da ora “le Parti) sottoscrittrici del presente
Accordo concordano quanto segue:**

1. Ambito dell'intervento

- a) Nell'ottica di evitare situazioni di sovrapposizione con il Fondo di solidarietà dei mutui di cui all'art.1, comma 475 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e condizioni più onerose per il mutuatario, mutui garantiti da ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale solo per gli eventi di cui al paragrafo 3 lettera c.

- b) Crediti ai consumatori di cui agli art. 121 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (da ora TUB), di durata superiore ai 24 mesi, con piano di ammortamento predefinito "alla francese" (non revolving), erogati a persone fisiche a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto).
- c) Sono inclusi i finanziamenti: cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; mutui oggetto di operazioni di portabilità ai sensi dell'art. 120 quater del TUB ovvero accollati anche a seguito di frazionamento.
- d) Sono esclusi: i finanziamenti con ritardo di pagamento superiore ai 90 giorni ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; i finanziamenti che abbiano già fruito di misure di sospensione per un periodo di 12 mesi; che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata); i finanziamenti per i quali sia stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. Al riguardo sono esclusi i finanziamenti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione (in quanto finanziamenti assistiti da copertura assicurativa obbligatoria) ed i finanziamenti nella forma di carte di credito revolving o di aperture di credito (in quanto non presentano un piano di ammortamento predefinito).

2. Caratteristiche dell'intervento

- a) Sospensione della quota capitale del finanziamento di cui al paragrafo 1, per una durata non superiore a 12 mesi, su richiesta dell'intestatario del finanziamento, e per una sola volta, da presentare al soggetto finanziatore entro il 31 dicembre 2017, al verificarsi degli eventi di cui al successivo paragrafo 3.
- b) Per i soggetti che abbiano già usufruito di una sospensione del finanziamento per iniziative di legge, Accordi con le Associazioni dei consumatori o per autoregolamentazione, è possibile richiedere la sospensione fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi di sospensione, purché siano trascorsi due anni dall'avvio dell'ultima sospensione ottenuta per lo stesso mutuo/finanziamento.
- c) La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.
- d) Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino un massimo di 90 giorni precedenti alla data di richiesta di sospensione.
- e) La sospensione è operativa entro (i) 30 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; (ii) 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente in caso di finanziamenti cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 ovvero ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130.
- f) La sospensione non determina l'applicazione di: (i) commissioni; (ii) interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l'intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie. Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto di mutuo o finanziamento.
- g) Durante il periodo di sospensione il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione di cui alla presente iniziativa per eventuali periodi residui.

- h) La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

3. Eventi per l'accesso alla sospensione e che si verificano con riferimento ad uno dei cointestatari verificatesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda

- a) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale¹, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento² per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
- b) Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa³.
- c) Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito).
- d) Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

4. Presentazione della richiesta di sospensione

- a) La richiesta, presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che verrà elaborata nel tavolo di confronto nell'ambito del progetto Trasparenza semplice, va sottoscritta da tutti i cointestatari dei finanziamenti al paragrafo 1 ovvero dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.
- b) Documenti da allegare alla richiesta:
- (i) per gli eventi di cui al paragrafo 3, lettera a) e lettera b) (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c.), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evince l'intervenuta scadenza del termine); (ii) per l'evento morte il certificato di morte; (iii) per l'evento di non autosufficienza il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%); (iv) per gli eventi di cui al paragrafo 3 lettera c) idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito); (v) sottoscrizione dell'eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la

¹ Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammesse le risoluzioni consensuali intervenute presso le Direzioni Territoriali del Lavoro ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge n. 604 del 1966.

² Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammessi i licenziamenti per superamento del cosiddetto periodo di comporto per malattia.

³ Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammessi i licenziamenti per superamento del cosiddetto periodo di comporto per malattia.

sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito.

5. Soggetti erogatori del finanziamento

- a) L'intervento oggetto del presente accordo riguarda tutte le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB.
- b) Le banche e gli intermediari finanziari si impegnano a rendere operativo tale accordo entro 60 giorni dalla sottoscrizione.

6. Impegni dei soggetti erogatori del finanziamento e trasparenza nei confronti dei consumatori

- a) Informativa della presente iniziativa all'intestatario del finanziamento nella comunicazione periodica e messa a disposizione presso le proprie filiali/sedi operative e sul sito internet del modulo di richiesta di sospensione.
- b) Informativa al cliente al momento della richiesta di sospensione sulle caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo alla miglior possibile comprensione delle modalità della sospensione, anche attraverso forme esemplificative. Comunicazione all'intestatario del finanziamento, in caso di diniego ad accedere al beneficio della sospensione a causa della non sussistenza dei requisiti previsti dal presente Accordo, delle relative motivazioni entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa a norma del precedente paragrafo 4, restando inteso che in assenza di comunicazione nei termini anzidetti la domanda si intenderà accolta.

7. Costituzione di una Commissione di monitoraggio

- a) E' costituito una Commissione – composta da tre rappresentanti dell'ABI e tre componenti designati dalle Associazioni dei Consumatori – con l'incarico di monitorare l'applicazione del presente accordo e di risolvere le eventuali questioni interpretative in merito all'applicazione di tale accordo.

8. Ulteriori impegni facoltativi

Resta inteso che i soggetti di cui al paragrafo 5 possono concedere discrezionalmente condizioni più favorevoli ai clienti rispetto a quanto previsto dal presente accordo (quali a mero titolo di esempio, l'ampliamento della platea dei beneficiari, le ipotesi e le modalità di sospensione, etc.).

Le Parti si impegnano altresì a:

- promuovere presso il Governo ed i competenti Dicasteri una misura di intervento di sostegno in favore delle famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate di alcune forme di credito al consumo a medio e lungo termine, anche attraverso una modifica dell'operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa;
- a diffondere i contenuti dell'Accordo e, successivamente delle norme attuative, presso i rispettivi associati al fine di garantire la più ampia partecipazione alla misura.

Il presente accordo verrà portato all'attenzione dell'Autorità di Vigilanza bancaria europea, per il tramite della Banca d'Italia, anche per verificarne la coerenza dello stesso rispetto alla vigente

normativa prudenziale. Al riguardo, l'ABI si impegna ad inviare tempestivamente il testo dell'accordo una volta sottoscritto.

Roma, 31 marzo 2015

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Gianni Sabatini

Le Associazioni dei Consumatori

Acu *Paolo Berti*

Adiconsum *Ferruccio Ferruccio*

Adoc *Luigi*

Cittadinanzattiva *Luca Nepoli*

Confconsumatori *Mario Colle*

Lega Consumatori *Mario Scacco*

Movimento Consumatori *Roberto Rabbie*

Movimento Difesa del Cittadino
Movimento Difesa del Cittadino
Il Presidente
ANTONIO LONGO
Antonio Longo

Unione Nazionale Consumatori *Alfredo*

Sospensione del credito alle famiglie

Accordo ABI-Associazioni dei Consumatori del 31 marzo 2015

FAC SIMILE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Da presentare alla Banca che ha erogato il mutuo o il credito al consumo di durata superiore a 24 mesi per la sospensione del pagamento della quota capitale.

Il/la sottoscritto/a _____
Codice Fiscale _____
Luogo e data di nascita _____
Luogo di residenza _____
Documento d'identità _____ numero _____
Rilasciato in data _____

e (in caso di mutuo/finanziamento cointestato) a più persone

Il/la sottoscritto/a _____
Codice Fiscale _____
Luogo e data di nascita _____
Luogo di residenza _____
Documento d'identità _____ numero _____
Rilasciato in data _____

al fine di richiedere la sospensione delle rate di cui all'Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori sottoscritto il 31 marzo 2015,

Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:

DICHIARA/NO (barrare la casella che interessa)

dell'Accordo e di possedere, alla data della presente dichiarazione la titolarità dell'immobile in ipoteca sito in _____ (Prov _____)
e di essere proprietario/i dell'immobile sito in _____ (Prov _____)
via _____, numero _____ edificio ____ scala _____,
interno _____, adibito ad abitazione principale;

di essere titolare di un credito al consumo di durata superiore a 24 mesi

che uno dei seguenti eventi è intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e si è verificato nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio (barrare le ipotesi di interesse):

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato¹

- si allega documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine).

Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile²

- si allega documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine).

morte del mutuatario Sig. _____ (CF _____)

Nato a _____ il _____ del _____

Deceduto il _____ (si allega certificato di morte)

riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento

per il caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza: si allega il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)

Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito).

- si allega idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito)

altresì DICHIARA/NO che il mutuo/finanziamento di cui si richiede la sospensione:

- 1. non ha fruito di altre misure di sospensione dell'ammortamento per un periodo superiore a 12 mesi; ovvero ha già fruito di altre, eventuali misure di sospensione della durata complessiva di _____ mesi, il cui avvio è avvenuto prima di due anni dalla sottoscrizione della presente domanda;**
- 2. non fruisce di agevolazioni pubbliche;**
- 3. non è coperto da un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che consentono la sospensione ai sensi dell'Accordo sottoscritto da ABI e dalle Associazioni dei consumatori il 31 marzo 2015**

¹ Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa. Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammesse le risoluzioni consensuali intervenute presso le Direzioni Territoriali del Lavoro ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge n. 604 del 1966, nonché i licenziamenti per superamento del cosiddetto periodo di comporto per malattia.

² Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa. Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammessi i licenziamenti per superamento del cosiddetto periodo di comporto per malattia.

CHIEDE/CHIEDONO

La sospensione della quota capitale delle rate del mutuo/finanziamento **per un periodo pari a _____ (max 12 mesi, comprensivi delle eventuali precedenti misure di sospensione già fruite).**

Luogo e data _____

Firma del/dei richiedente/i

RIQUADRO 1. Da compilare a cura della banca

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (da rendere al richiedente prima del rilascio dell'autocertificazione).

La presentazione della richiesta comporta il trattamento dei dati personali, in alcuni casi anche sensibili (nel qual caso cfr. Riquadro 2), forniti che sarà effettuato dalla banca/intermediario finanziario in qualità di Titolare autonomo del trattamento esclusivamente per le finalità relative alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo/finanziamento. La banca/intermediario finanziario tratterà i dati in osservanza delle previsioni del D.lgs. n. 196/2003 (ivi compreso il profilo della sicurezza) con modalità anche informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla sospensione della quota capitale del mutuo o del finanziamento, e comunque ciascuno per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità. I dati non verranno divulgati, né comunicati o ceduti a terzi che non svolgano attività strettamente strumentali all'attuazione della sospensione del pagamento delle rate di mutuo e ai sensi della normativa in questione, salvo che nei casi previsti dalla legge. In tal caso il suo consenso non è necessario, in quanto il trattamento dei Suoi dati è funzionale a dare corso alle sue richieste rispetto al contratto di mutuo di cui Lei è parte.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornirli porta all'impossibilità di accettare la domanda.

E' garantito, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 il diritto di accesso ai propri dati come, a titolo esemplificativo, il diritto di aggiornamento, integrazione, rettifica, cancellazione, blocco o opposizione al trattamento rivolgendosi al Responsabile specificamente designato per il riscontro agli interessati all'indirizzo sotto riportato (inserire i riferimenti e i contatti del Responsabile del trattamento o dell'Ufficio preposto della banca/intermediario finanziario).

RIQUADRO 2. Da compilare – a cura del richiedente - solo in caso di documentazione contenente dati sensibili.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (da rendere al richiedente prima del rilascio dell'autocertificazione).

Nel caso in cui la Sua richiesta di sospensione preveda come motivazione il "riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento", la banca intermediario finanziario dovrà trattare tale informazione per le finalità relative alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo/finanziamento.

In questo caso i dati da lei forniti sono dati sensibili (e cioè dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e possono essere oggetto di trattamento solo con il Suo consenso scritto e previa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Il trattamento dei Suoi dati sensibili verrà effettuato con il Suo consenso e sulla base dell'Autorizzazione n. 5/2014 del Garante privacy. . dalla banca/intermediario finanziario in qualità di Titolare autonomo del trattamento esclusivamente per le finalità relative alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo/finanziamento. La banca/intermediario finanziario tratterà i dati in osservanza delle previsioni del D.lgs. n. 196/2003 (ivi compreso il profilo della sicurezza) con modalità anche informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla sospensione della quota capitale del mutuo o del finanziamento, e comunque ciascuno per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità. I dati non verranno divulgati, né comunicati o ceduti a terzi che non svolgano attività strettamente strumentali all'attuazione della sospensione del pagamento delle rate di mutuo e ai sensi della normativa in questione, salvo che nei casi previsti dalla legge.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di accettare la domanda

E' garantito, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 il diritto di accesso ai propri dati come, a titolo esemplificativo, il diritto di aggiornamento, integrazione, rettifica, cancellazione, blocco o opposizione al trattamento rivolgendosi al Responsabile specificamente designato per il riscontro agli interessati all'indirizzo sotto riportato (inserire i riferimenti e i contatti del Responsabile del trattamento o dell'Ufficio preposto della banca/intermediario finanziario)

Prestazione di consenso, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. n. 196 del 2003

In relazione al trattamento dei propri dati sensibili:

Acconsento _____ Non acconsento _____

Al trattamento d dati sensibili previsti nella presente dichiarazione sostitutiva come illustrato nell'informativa sopra riportata.

Data _____ Firma _____

RIQUADRO 3- Da compilare solo in caso di cointestatori (o eredi subentrati quali cointestatori del mutuo/finanziamento) che non presentano richiesta di sospensione del mutuo/finanziamento.

Il/i sottoscritto/i _____

_____ Codice Fiscale _____

_____ Luogo e data di nascita _____ gg _____ mm _____ aaaa

_____ Luogo di residenza _____ Allegare fotocopia documento

Documento d'identità _____ numero _____

Rilasciato in data _____ gg _____ mm _____ aaaa _____

Presta il proprio consenso alla sospensione del mutuo di cui è cointestatorio o erede intestatario.

Luogo e data _____

Firma del/dei cointestatorio/i

Città _____ Data _____,

Firma della banca/intermediario finanziario per ricevuta della domanda _____